

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1599

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MURMURA, IANNIELLO, PATRIARCA,
DI LEMBO, COVIELLO e SARTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1989

Disposizioni particolari per i dirigenti generali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame è uno schema di provvedimento di modesta entità, che non ha l'ambizione di risolvere i grossi e gravi problemi che da tempo affliggono l'Amministrazione dello Stato, ma che è, tuttavia, idoneo a produrre apprezzabili benefici, peraltro senza alcun sacrificio di ordine finanziario. La proposta corrisponde anzitutto ad un interesse rilevante delle Amministrazioni dello Stato e soddisfa, anche, una legittima aspettativa di quel ristretto numero di dirigenti (circa settecento) che costituiscono il vertice della dirigenza statale (i dirigenti generali), ossia i titolari di quelle altissime funzioni amministrative (direttori generali, prefetti e

ambasciatori) che, per dirla con le parole dell'ex ministro Giannini, sono il vero punto di raccordo tra politica (espressa da Parlamento e Governo) ed Amministrazione che deve attuarla.

In breve si tratta di questo: consentire, da una parte, alle Amministrazioni dello Stato di continuare ad avvalersi, per un ulteriore quinquennio, della professionalità, esperienza e dedizione al lavoro dei più prestigiosi loro funzionari – i quali sono anche, per la lunga esperienza di servizio in posti di responsabilità, i veri conoscitori di tutti i complessi problemi delle medesime – che, altrimenti, per il raggiungimento dell'attuale limite di età di sessantacinque anni dovrebbero cessare dal servizio essendo

ancora, sulla base dei dati universali sul prolungamento della vita umana, nel pieno vigore delle proprie forze intellettive; consentire dall'altra parte ai predetti dirigenti generali di continuare a sentirsi ancora efficienti ed utili alla società.

A sostegno di tale proposta si citano due esempi particolarmente significativi: l'uno, esterno al nostro Paese, ci viene dagli Stati Uniti d'America, nazione notoriamente all'avanguardia del progresso civile, dove il Congresso ha approvato una legge che abolisce il limite superiore di età per il collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato: questi ormai sono legittimati a continuare a prestare servizio sin quando le condizioni fisiche individuali lo consentiranno; l'altro, interno al nostro Paese, è costituito dalla recentissima legge 27 gennaio 1989, n. 25, che ha elevato a quaranta anni il limite di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Ciò significa, - tenuto conto che a quell'età la maggioranza dei cittadini ha già costituito famiglia con moglie e figli a carico e, quindi, beneficia di ulteriori elevazioni del limite - che, anche a prescindere dagli invalidi, si potrà partecipare ai concorsi con l'età di circa quarantacinque anni. Considerati, poi, i tempi tecnici non indifferenti per l'espletamento delle procedure concorsuali e per la nomina, è agevole dedurre che l'immissione in impiego può avvenire alle porte dei cinquanta anni! Ora se ciò è vero, come è vero, diventa incongruo, almeno per le carriere superiori, mantenere il limite per il collocamento a riposo a sessantacinque anni! Il problema andrà sicuramente posto, perchè è ineludibile.

Certo non si ignora che un provvedimento di portata generale potrebbe avere effetti sull'occupazione giovanile. Questa è la ragione per cui l'attuale proposta si limita al ristrettissimo numero dei dirigenti generali e, peraltro, con la cautela del collocamento degli ultra sessantacinquenni (non tutti, peraltro, come sarà chiarito più avanti) in posizione di fuori ruolo, per non turbare le legittime aspettative di carriera dei sottordinati; ciò, mediante l'estensione di analogo istituto già vigente per i professori universitari.

La proposta realizza anche l'allineamento, sotto il profilo in esame, delle diverse categorie dirigenziali dello Stato, ossia delle professioni intellettuali: magistrati ordinari ed amministrativi, avvocati dello Stato, professori universitari e dirigenti generali civili. Situazione analoga esiste già anche per i militari che beneficiano degli istituti del collocamento in posizione di ausiliaria e del richiamo in servizio, più pertinenti al loro particolare *status*.

Deve ancora soggiungersi che la proposta al vostro esame si ispira a criteri di particolare rigore. Infatti, a differenza di quanto accade per magistrati, avvocati dello Stato e professori universitari, i quali tutti - *ope legis* - cessano dal servizio al compimento del settantesimo anno di età, secondo la proposta i dirigenti generali potranno essere trattenuti in servizio subordinatamente al verificarsi delle seguenti quattro condizioni:

a) che abbiano almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di dirigente generale, al fine di evitare possibili abusi nelle nomine;

b) che abbiano svolto effettivamente le funzioni di dirigente generale per lo stesso congruo periodo, con esclusione quindi di tutti coloro che per qualsiasi ragione - motivi di salute, collocamento a disposizione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 sulla dirigenza, eccetera - non le abbiano esercitate;

c) che abbiano acquisito specifica professionalità in almeno due settori della Pubblica amministrazione;

d) che il Consiglio dei ministri deliberi di trattenerli.

Nei termini suddetti il trattenimento in servizio dei dirigenti generali ben si armonizza con le esigenze rappresentate agli articoli 5 e 6 del disegno di legge governativo sul riordinamento della dirigenza pubblica (Atto Camera n. 3464), in corso di esame davanti all'altro ramo del Parlamento. I dirigenti predetti potrebbero essere, tra l'altro, destinati sia all'assolvimento dei compiti specificati al comma 2 dell'articolo

5 (funzioni di dirigente generale per la progettazione, l'esecuzione e la verifica di specifici programmi) sia di quelli indicati all'articolo 6 del citato disegno di legge (direzione di gruppi interministeriali di lavoro per l'attuazione di specifici programmi interministeriali).

Ciò premesso in linea generale, si rileva, in particolare, che il disegno di legge si compone di un solo articolo, sviluppantesi su tre commi, in ordine a ciascuno di quali si fa presente:

Comma 1. Estende ai dirigenti generali di livello A (ambasciatori), B (prefetti di 1^a classe ed equiparati), C (direttori generali ed equiparati) la disposizione contenuta nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, in forza della quale i professori universitari ordinari sono, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, collocati fuori ruolo e trattenuti in servizio sino al settantesimo anno. In più indica le quattro condizioni prescritte perchè i dirigenti generali possano beneficiare della norma

Comma 2. Premesso che le condizioni suddette costituiscono una limitazione oggettiva (cinque anni di anzianità, eccetera) del numero dei dirigenti generali che potranno essere trattenuti in servizio, si rileva che il numero di questi - nella realtà - dovrebbe oscillare tra le 40 e 50 unità per anno (si ricorda che i dirigenti generali), compresi quelli con anzianità inferiore ai cinque anni, sono in tutto circa 700).

Va premesso anche che il trattenimento in servizio in posizione di fuori ruolo determinerebbe per ogni unità un maggiore onere annuo di poco più di quattro milioni di lire (tenuto conto della pensione al 94,40 per cento dello stipendio in godimento, che la pensione stessa è al netto dei contributi «ex Gescal», «assistenza sanitaria», «assistenza ospedaliera» e «Tesoro», che invece il pensionando trattenuto in servizio continuerebbe a pagare). Considerato, poi, che il

compimento del sessantacinquesimo anno di età non avviene per tutti il primo giorno dell'esercizio finanziario, ma va scaglionato lungo l'arco dei dodici mesi (in media, 4-5 unità a mese), l'onere che deriverebbe ammonterebbe a lire 39 milioni per l'esercizio 1989 (secondo semestre), a lire 238 milioni per il 1990, a lire 459 milioni per il 1991.

Per evitare tale pur modesta spesa, il comma 2 prevede che nel ruolo organico della qualifica iniziale del personale direttivo (VII categoria) delle Amministrazioni interessate venga accantonato, perchè non sia coperto mediante le normali assunzioni, un numero di posti pari ad un quinto dei dirigenti generali che verranno collocati fuori ruolo ai sensi del primo comma. Si determina il fabbisogno in un quinto in quanto l'economia che ne deriva è più che sufficiente a fronteggiare il modesto onere finanziario di cui si è appena detto. Infatti, la spesa annua per un impiegato di VII categoria ammonta a lire 23.636.989 (stipendio lire 10.433.583 + indennità i.s. lire 10.592.295 + contributi a carico dello Stato lire 2.611.111). Quanto al numero dei posti complessivo di VII categoria da accantonare esso sarà - con tutta evidenza - assolutamente irrisorio: poche decine ripartite in oltre trenta Amministrazioni centrali ed Aziende autonome. Nel primo e secondo anno di applicazione delle norme non in tutte le Amministrazioni si avranno collocamenti fuori ruolo di dirigenti generali e, quindi, accantonamenti di posti nella VII categoria.

Comma 3. Assimila, ai fini della liquidazione della buonuscita, il trattenimento in servizio oltre i sessantacinque anni al richiamo in servizio degli ufficiali in ausiliaria o alla riassunzione in impiego di personale prima cessato ovvero alla nomina dei dirigenti a consiglieri delle magistrature amministrative dopo la cessazione dal servizio presso l'Amministrazione. La norma, che concerne anche i magistrati ed i professori ordinari e si rifà ad un istituto già compiutamente disciplinato dalla legge, non comporta oneri finanziari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1990 ai dirigenti generali di livello A, B e C delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che abbiano acquisito una specifica professionalità in due o più settori della pubblica amministrazione ed abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità complessiva nelle qualifiche di dirigente generale con l'effettivo esercizio delle relative funzioni, è estesa, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'applicazione del disposto di cui al primo comma dell'articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, omissis il riferimento all'inizio dell'anno accademico.

2. Nel contingente dei posti del personale direttivo di VII categoria di ciascuna Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è reso indisponibile un numero di posti - con arrotondamento all'unità per eccesso - pari ad un quinto del numero dei dirigenti generali collocati fuori ruolo.

3. Ai dipendenti dello Stato che, ai sensi di disposizioni di legge, permangono in servizio dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età si applica, a domanda, il disposto dell'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.